

NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Albo Gestori Ambientali: è attiva l'iscrizione alla categoria 8	Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.40 del 18/02/2011 delle Delibere n. 1 e 2 del Comitato Nazionale del 19/01/2011, è stata attivata l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le imprese che svolgono l'attività di Intermediazione e Commercio di rifiuti senza detenzione. Da tale data decorrono i 60 giorni entro cui le imprese già in attività possono iscriversi godendo dei benefici di cui all'art.3 della Delibera n. 2 del 15/12/2010. <i>Comunicati Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 e Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2011 Albo Nazionale Gestori Ambientali in Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio 2011</i>
Albo gestori Ambientali: variazioni parco veicolare e allineamento al Sistri	Sarà compito delle Sezioni regionali dell'Albo inviare al Sistri in via telematica le comunicazioni di avvenuta variazione del parco autoveicoli sottoposti a tale disciplina. E' quanto si legge nella circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Albo Nazionale Gestori Ambientali recante le procedure per la gestione delle variazioni del parco autoveicoli sottoposti alla disciplina SISTRI. <i>Circolare n. 350 del 28 febbraio 2011, Albo Nazionale Gestori Ambientali</i>
Sistri: aggiornamento della documentazione	Nella Sezione Manuali e Guide del sito del ministero, in data 25.02.2011, è stato pubblicato l'aggiornamento dei seguenti documenti: a) Guida Utente – Produttori, b) Guida Utente – Trasportatori e c) Guida Utente – Recuperatori e Smaltitori. <i>In www.sistri.it</i>
Decreto mille proroghe: poco incisive le novità ambientali	E' entrata in vigore il 27 febbraio 2011 la legge 26 febbraio 2011, n. 10, provvedimento di conversione in legge del DI 29 dicembre 2010, n. 225, cd. "Milleproroghe". Le novità riguardano la proroga al 31 marzo delle scadenze per il conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico > 13.000 kJ/kg e la soppressione delle Autorità d'ambito ottimale (31/03/2011). Inoltre è stata inserita una nuova deroga per il conferimento in discarica per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli e dei rottami ferrosi. <i>Legge 26 febbraio 2011, n. 10 in Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011 n. 47</i>
Trasporto rifiuti	Si configura il reato di cui all'art. 256, c.4 del D.Lgs. 152/06 in relazione ad un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza disporre di una copia autentica del provvedimento di iscrizione all'Albo e per aver effettuato detto trasporto senza idonea copertura dei rifiuti, lasciandoli esposti agli agenti atmosferici in quanto protetti solo da un telo traforato. <i>Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza del 21 febbraio 2011 n. 6256</i>
Emissioni in atmosfera	La Suprema Corte rileva la sussistenza dell'obbligo dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni. <i>Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza del 14 febbraio 2011 n. 5347</i>
Shopper: confermato divieto di commercializzazione	Il Tar del Lazio conferma la messa al bando delle buste di plastica: vieta la commercializzazione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto di merci. <i>Tar Lazio III sez., sentenza n. 00740/2011 del 25 febbraio 2011</i>
Scarico di percolato non autorizzato	La Suprema Corte afferma che lo sversamento diretto in corpo ricettore del percolato genera uno scarico non autorizzato. Il percolato assume la connotazione di "rifiuto" quando lo stesso non si configuri quale acqua sostanzialmente "di processo" direttamente smaltita in un corpo idrico ricettore. <i>Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza del 25 febbraio 2011, n. 7214</i>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Albo Nazionale Gestori ambientali	Iscrizione categoria 8	Chi effettua attività di intermediazione e commercio dei rifiuti	19.04.2011	- Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 Albo gestori ambientali - Deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2011 Albo gestori ambientali
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.04.2011	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
Sistri contributo annuale	Versamento contributo anno 2011	Soggetti obbligati ai sensi del D.M 17/12/2009 ss.mm.ii	30.04.2011	DM 17/12/2009 - art. 4
Comunicazione annuale sui rifiuti (MUD)	Presentazione denuncia periodica	Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali e di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g); Gestori di RAEE e i Produttori di AEE.	30.04.2011	D.Lgs. 152/2006 (come modificato dall'art. 2, comma 24, del D.Lgs. 4/2008) - art. 189, comma 3 DPCM del 02 dicembre 2008
Diritti annuali di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	versamento	Imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	30.04.2011	D.M. 28 aprile 1998 n. 406 - Artt. 3 e 5 D.M. 13 dicembre 1995 D.Lgs. 152/2006 - Art. 212, commi 8, 16 e 25
Diritti annuali di iscrizione alla Provincia competente	versamento	Imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi (autosmaltimento) e imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti	30.04.2011	D.M. 21 luglio 1998 n. 350 - Artt. 1, 2 e 3

APPROFONDIMENTI

<p>Nuove disposizioni in materia di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali</p> <p>Il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, recependo la Direttiva Europea 2008/98/CE sui rifiuti, ha introdotto una serie di novità in merito alla disciplina per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.</p> <p>In particolare, l'art. 25 del citato decreto è andato a sostituire l'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) relativo alle autorizzazioni per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, assegnando nuove competenze all'Albo.</p> <p>I cambiamenti apportati al sistema di iscrizione, sebbene lascino sostanzialmente inalterati gli adempimenti amministrativi, hanno destato non poche perplessità, tanto da richiedere l'adozione di un provvedimento in grado far luce sul passaggio tra le vecchie e le nuove modalità.</p> <p>Con la Circolare 240/ALBO/PRES del 9 febbraio 2011, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito i seguenti chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove disposizioni.</p> <p><u>Abolizione delle iscrizioni nelle categorie 2 e 3</u></p> <p>La nuova formulazione dell'art. 212, non contempla più il regime agevolato di iscrizione nella categorie 2 e 3 per l'attività di raccolta e trasporto, rispettivamente, di rifiuti non pericolosi e pericolosi avviati effettivamente al recupero.</p> <p>Pertanto, fatte salve le iscrizioni già in essere e le eventuali loro variazioni, <u>non potranno più essere presentate ed accettate</u> domande di iscrizione o di rinnovo per tali categorie.</p> <p>Ne consegue che, in sede di domanda o di rinnovo dell'iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali rispettivamente individuati dal DM 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi effettivamente avviati a recupero) e dal DM 12 giugno 2002 n. 161 (rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate) e in categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani individuati con i codici del capitolo 20.01 e 15 (precedentemente autorizzabili in cat. 2 e 3).</p> <p><u>Novità in categoria 1</u></p> <p>L'iscrizione o il rinnovo nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati), è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie <u>solo se l'impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi</u>.</p> <p>In questo caso, le imprese devono rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che attesti la classe della quantità annua (in tonnellate) di rifiuti urbani pericolosi trattati, affinché possa essere definito l'ammontare di garanzia finanziaria ai sensi del D.M.8 ottobre 1996.</p> <p>La garanzia finanziaria non viene quindi calcolata sulla base della classe di popolazione servita, ma in base alla quantità dei soli rifiuti pericolosi trattati.</p> <p>In sintesi. Le imprese iscritte nella categoria 1, possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione; b) qualora non risultino iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi, richiedere la revoca dell'accettazione della garanzia finanziaria prestata; c) qualora risultino iscritte per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani pericolosi richiedere la revoca dell'accettazione della garanzia finanziaria prestata e prestare contestualmente una nuova garanzia sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l'impresa dovrà dichiarare. <p><u>Iscrizioni in essere: categoria 4 e 5</u></p> <p>L'iscrizione all'Albo per la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi (categoria 5) rimane subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tale garanzia deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo, a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.</p> <p>Di contro, non è più richiesta la garanzia finanziaria per l'iscrizione alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).</p> <p>Per le imprese sono possibili le seguenti opzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell'accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli. Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio alla classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della garanzia finanziaria. 2) Le imprese iscritte nella categoria 4 (rifiuti speciali non pericolosi) possono: <ul style="list-style-type: none"> a) continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione, come previsto dalla 	
--	--

	<p>disposizione transitoria contenuta al comma 5 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06;</p> <p>b) richiedere la revoca dell'accettazione della garanzia finanziaria prestata rimanendo iscritte nella categoria 4.</p> <p>In sintesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono abolite le categorie 2 e 3. Le nuove domande di iscrizione e i rinnovi andranno presentati esclusivamente per le categorie 4 (rifiuti non pericolosi) e 5 (rifiuti pericolosi). • Le imprese e gli enti iscritti all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi; • L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie; • Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell'accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata; • Le imprese che invece sono iscritte alla sola categoria 4 possono decidere se rimanervi fino allo scadere dell'iscrizione oppure richiedere la revoca della fideiussione, pur rimanendo iscritte alla detta categoria 4.
Riferimenti normativi	<p>Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, in <i>Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010</i> <i>Circolare Comitato Nazionale Gestori Ambientali n. 240 del 09 febbraio 2011</i></p>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Ogni quanto va rinnovata l'iscrizione all'Albo ?

L'iscrizione alle categorie 1, 4, 5 va rinnovata ogni cinque anni.

L'iscrizione alle categorie 2 e 3 non è più prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. 205/2010, pertanto fatte salve le iscrizioni già in essere e le eventuali loro variazioni, non potranno più essere presentate ed accettate domande di iscrizione o di rinnovo per tali categorie.

2) Chi può chiedere la revoca della garanzia fideiussoria ?

a) Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono chiedere la cancellazione della categoria 4 e la revoca dell'accettazione della relativa garanzia finanziaria, restando iscritte in unica categoria, la categoria 5, per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. I requisiti e la garanzia finanziaria vanno adeguati nel caso in cui dovesse variare la classe di iscrizione;

b) le imprese iscritte nella sola categoria 4;

c) le imprese iscritte in categoria 1 se non iscritte per il trasporto di rifiuti urbani pericolosi.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.